

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO
nella competenza del Consiglio comunale

N. 36 DEL 27 MARZO 2015

E' presente il
COMMISSARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCO'**

36 = Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 54 del 23/6/2014.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

Richiamato

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta ai sensi dell'art.141 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ii.;

Premesso che con

la Legge di Stabilità 2014 (art. 1 commi 639 e ss. della L. 27/12/2013, n. 147) è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24 febbraio 2014 è stata affidata a Veritas S.p.A., per 5 (cinque) anni, dal 2014 al 2018, l'attività di gestione della tassa sui rifiuti TARI, compresa l'attività di accertamento e riscossione, conferendo alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali a tal fine e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo, salve intervenute modifiche normative che comportino l'abrogazione dell'istituzione della TARI;

Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 7 marzo 2014 è stato individuato, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013, il dott. Maurizio Calligaro Dirigente di Veritas S.p.A., quale funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativamente alla TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Richiamate

la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASSA sui Rifiuti (TARI);

l'allegato A1 al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI succitato, con il quale vengono assegnate le utenze non domestiche alle classi di appartenenza;

la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 57 del 18 luglio 2014 con cui sono state approvate per l'anno 2014 le tariffe (TARI) per la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia;

la Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22 gennaio 2015, in materia di rate della TARI e successiva approvazione del PEF 2015 e delle tariffe per l'anno 2015;

Atteso che

l'evoluzione normativa (dall'istituzione della tariffa TIA con l'art. 49 del Decreto Ronchi D.lgs. del 5.1.1997 n. 22, alle modifiche introdotte nel T.U. Ambiente D.lgs. del 3.4.2006 n. 152, all'istituzione del tributo TARES con l'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 per finire con l'introduzione dell'imposta unica comunale e

la sua declinazione in tassa dei rifiuti TARI effettuata con la Legge di stabilità 147/2013), che ha regolamentato i prelievi fiscali relativi ai rifiuti negli ultimi 15 anni, ha modificato pesantemente in aumento nel tempo gli importi da versare al Gestore del servizio rifiuti (in modalità tariffa) e al Comune (in modalità tributo) da parte dei cittadini e delle classi economiche, pur nel permanere delle medesime condizioni (numero di componenti nucleo familiare, metri quadrati superficie, classe di produzione di rifiuti di appartenenza);

nello specifico il passaggio da tariffa a tributo, imposto dal legislatore, ha eliminato la possibilità di effettuare alcune riduzioni sulle aree operative scoperte, penalizzando in sostanza le categorie che ne beneficiavano, quali ad esempio i campeggi;

Considerato che

il gestore del tributo TARI – VERITAS spa, nella persona del Funzionario Responsabile, ha evidenziato che, nella prassi applicativa, le fattispecie di esclusione in applicazione della normativa non sono sempre di facile ed inequivoca individuazione e immediata soluzione regolamentare e si sono più volte presentate nel corso dell'applicazione del regolamento per la categoria "campeggi" (che trova attuale collocazione nella Classe 4 Bis nell'Allegato A1 al Regolamento, "Classificazione delle attività economiche);

sono pervenuti reclami e richieste di chiarimenti da parte di utenti ed Associazioni di categoria, aventi ad oggetto la precisa definizione, ai fini applicativi della TARI, del presupposto normativo e delle esclusioni con riferimento alla categoria "campeggi", stanti le oggettive difficoltà di qualificazione e quantificazione;

in tale ottica si ritiene opportuno modificare il Regolamento comunale relativamente all'applicazione della TARI per la categoria "campeggi";

Preso atto delle comunicazioni intercorse tra VERITAS gestore del tributo TARI e i sette campeggi del Comune di Venezia, degli incontri intercorsi, del materiale planimetrico prodotto con indicata l'utilizzazione degli immobili insistenti nell'aree adibite a campeggio;

Tenuto conto che

l'esclusione dell'applicazione del tributo prevista nel regolamento TARI vale per "*i locali e le aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee*" e per "*aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative*", ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera a) e b) del Regolamento TARI così come previsto dalla Legge del 27.12.2013, n. 147 all'art. 1 comma 641;

la formulazione letterale delle suddette disposizioni regolatorie ha dato luogo a dubbi interpretativi che potrebbero determinare applicazioni non conformi al loro effettivo significato;

Ritenuto equo e rispondente allo ratio della legislazione in materia di TARI, riconoscere l'esclusione forfettaria, dall'applicazione della tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del 65% della superficie dei campeggi (classe di attività 4bis), ove non insistano beni immobili, ciò in ragione del fatto che all'interno dell'area normalmente adibita a campeggio sono presenti:

- superfici destinate al passaggio di persone e mezzi (che, per loro natura, sono suscettibili di produrre rifiuti urbani in misura ridotta) ed aree verdi (già escluse ex lege dall'assoggettamento della TARI) che, in base alla documentazione in atti, sono complessivamente quantificabili forfettariamente nel 50% dell'intera superficie;
- aree pertinenziali all'interno delle piazzole di posizionamento delle tende, dei camper etc., assimilabili al concetto di "aree pertinenziali o accessorie" sopra richiamato e che, in base alla documentazione in atti, sono complessivamente quantificabili forfettariamente nel 15% dell'intera superficie;

osservando che le rimanenti aree e immobili del campeggio devono essere assoggettati alla tariffa applicabile in base alla relativa Classe di attività di appartenenza (bar, ristorante, magazzino, etc.);

Ritenuto pertanto sia necessario modificare l'art. 10 del regolamento per l'applicazione della IUC TARI, introducendovi il seguente nuovo comma 6:

“6. Viene applicata l'esclusione forfettaria, dall'applicazione della tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del 65% della superficie scoperta dei “campeggi” (Classe di attività economica 4 Bis).”

Evidenziato che

lo scopo della presente deliberazione è quello chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, e di apportare a tal fine una modifica tale da rendere la disciplina regolamentare (e la relativa applicazione) più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini;

la quantificazione forfettaria dello scorporo percentuale di superficie è a favore dell'utenza non domestica appartenente alla classe n. 4 Bis “campeggi”;

Osservato inoltre che alberghi non stagionali necessitano di osservare dei periodi di chiusura temporanea (generalmente alcuni mesi nel corso dello stesso anno solare) per provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria, con la conseguenza che durante detti periodi di chiusura i locali non sono destinati ad essere utilizzati come alberghi e pertanto la produzione di rifiuti risulta notevolmente ridotta;

Tenuto conto che

ai sensi dell'art. 9 comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI *“i locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'allegato A1 redatto ai sensi del DPR 158/99.”*;

la ratio del legislatore istituyente la TARI è il principio di “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, ovvero quella di far pagare in proporzione a quanti rifiuti vengono prodotti da una determinata superficie;

tra le opzioni previste dal legislatore, quando non sono presenti i sistemi di pesatura puntuali il Comune può utilizzare la misurazione presuntiva così come regolamentata nel DPR 158/99 a cui il legislatore TARI fa espresso riferimento all'art. 1 comma 651, che prevede nello specifico l'utilizzo di classi per le utenze non domestiche alle quali viene associato un intervallo di produzione media annua;

Considerato che i locali e le superfici di un albergo chiuso hanno una suscettibilità a produrre rifiuti che può essere equiparabile a quella di un magazzino, classe 3bis ai sensi dell'allegato A1 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Si ritiene

ragionevole applicare temporaneamente (in ragione della ridotta suscettibilità alla produzione di rifiuti durante i periodi di chiusura per manutenzione ordinaria), la classe 3bis “magazzino” a quegli alberghi (classi 7 e 8) che presenteranno al Comune apposita informativa, che verrà poi trasmessa al gestore del tributo, circa la sospensione dell'attività indicando il periodo temporale durante il quale l'albergo rimarrà chiuso per manutenzione ordinaria;

di modificare conseguentemente il regolamento all'art. 9 aggiungendo il comma 7 così enucleato: “Nel caso di utenze non domestiche appartenenti alla classe 7 oppure alla classe 8 che, per lo stesso anno solare dichiarano di chiudere l'attività temporaneamente per manutenzione ordinaria, trasmettendo al Comune una dichiarazione informativa in cui viene esattamente indicato il periodo di chiusura, la classe di attività economica di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, sarà temporaneamente la 3bis “magazzino”;

Osservato inoltre che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, "Tariffa giornaliera", l'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 20 ad evento.

Considerato che tale norma trova applicazione anche in ipotesi di occupazioni di suolo pubblico legate allo svolgimento di mercatini non ricorrenti (tipo "Bric e Brac"), e che in siffatte circostanze gli operatori del mercato (ovvero hobbisti ed espositori), si trovano a dover pagare per ogni giorno (*rectius* evento) un importo di pulizia area addirittura maggiore rispetto a quello richiesto a titolo di canone di occupazione del suolo pubblico, il cui importo minimo, stabilito dal Regolamento COSAP all'art. 31, è di € 15,49.

Si ritiene ragionevole ridurre l'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero abbassando la somma da 20 € a 15 € e modificare conseguentemente l'art. 16 "tariffa giornaliera" al comma 2 ultimo capoverso che viene così enucleato "L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 15 ad evento";

Si ritiene che le modifiche regolamentari sopra indicate possano avere effetto dal 1 gennaio 2015 in quanto le modifiche sulla norma tributaria citate in premesse introducono disposizioni più favorevoli per il contribuente, soggetto "debole" del rapporto giuridico tributario;

Rilevato, infine che

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visto il parere dei Revisori dei Conti

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, dal Direttore Finanza e Bilancio e tributi, e dal Direttore Commercio e Attività produttive per quanto di competenza;

Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, dalla Direzione Finanza, Bilancio e Tributi;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento:

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la modifica regolamentare con effetto a valere dal 1 gennaio 2015, dell'art. 9 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC TARI, mediante l'introduzione del seguente nuovo comma 7, che introduce la possibilità di essere tariffati temporaneamente come classe "magazzino 3b" agli alberghi (classi 8 e 9) che chiudono temporaneamente per manutenzione ordinaria, in ragione della ridotta produzione dei rifiuti:
"Nel caso di utenze non domestic appartenenti alla classe 7 oppure alla classe 8 che, per lo stesso anno solare dichiarano di chiudere l'attività temporaneamente per manutenzione ordinaria, trasmettendo al Comune una dichiarazione informativa in cui viene esattamente indicato il periodo di chiusura, la classe di attività economica di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, sarà temporaneamente la 3bis "magazzino";

2. di approvare per le ragioni esposte in premessa, la modifica regolamentare con effetto a valere dal 1 gennaio 2015, dell'art. 10 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC TARI, mediante l'introduzione del seguente nuovo comma 6 (con conseguente rinumerazione dei successivi) che introduce i criteri di riduzione forfettari delle superfici scoperte dei campeggi (classe di attività 4bis):
"6. Viene applicata l'esclusione forfettaria, dall'applicazione della tariffa, sia parte fissa che parte variabile, del 65% della superficie scoperta dei "campeggi" (Classe di attività economica 4 Bis)", e rinumerare di conseguenza i seguenti commi dell'art. 10;
3. di approvare per le ragioni espresse in premessa, la modifica regolamentare con effetto a valere dal 1 gennaio 2015, dell'art. 16, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC TARI, mediante la sostituzione del presente testo, che consente agli organizzatori di mercatini non ricorrenti di pagare per ogni giorno (*rectius* evento) un importo di pulizia non superiore a quello richiesto a titolo di canone di occupazione del suolo pubblico:
"L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 15 ad evento";
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di garantire la trasparenza e pubblicità;
5. di approvare in allegato il testo del regolamento (ALLEGATO 1) contenente le modifiche di cui al punto 1, 2, 3 del dispositivo;

(Proposta di deliberazione n. 90 del 24 febbraio 2015)

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Comune il **2 aprile 2015**

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal **13 aprile 2015**